

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4547

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TAMINO, FACCIO, CECCHETTO COCO, RONCHI, RUTELLI,
RUSSO FRANCO, PROCACCI**

Presentata il 6 febbraio 1990

**Piano per la valorizzazione del patrimonio storico,
archeologico e ambientale di Aquileia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il recupero archeologico e la valorizzazione dell'intero patrimonio storico del centro dell'antica città di Aquileia è un problema che non si risolve con l'intervento semplicemente finanziario dello Stato e che pertanto non richiede al Parlamento una mera legge di erogazione di mezzi finanziari.

Il problema riguarda la nostra capacità di risolvere quesiti precisi che attengono all'attuale modo di gestire il patrimonio storico-archeologico italiano da parte dello Stato. Ad Aquileia, infatti, si registra il fallimento della legge di tutela 1° giugno 1939, n. 1089. Con tale legge lo Stato italiano predisponendo gli strumenti per la conservazione e tutela, per l'appunto, del patrimonio archeologico, senza

però prevedere interventi adeguati nel parallelo settore urbanistico, sociale, economico, agricolo, artigianale; ossia non predisponendo contestualmente programmi di risarcimento adeguato, di contributo allo sviluppo, oppure programmi di utilizzo e fruizione adeguati da parte della popolazione.

Era inevitabilmente destinata all'insuccesso. Lo prova il fatto che in questo paese del Friuli attualmente sono visibili delle vaste aree che interrompono la continuità degli edifici, coltivate o lasciate in abbandono.

Tali aree sono state vincolate a suo tempo, alcune di esse espropriate, e da esse non si è ricavato il bene economico che si sarebbe dovuto produrre mediante la messa a frutto degli interventi di scavo

e successivamente di valorizzazione. Ciò perché la legge si affida ai mezzi e al personale delle amministrazioni periferiche dello Stato, nella fattispecie le soprintendenze, i quali ben sappiamo quanto insufficienti risultino ai fini della normale manutenzione di quello che in Italia è fruibile. Ma non solo: gli interventi finora effettuati anche da apposite leggi di erogazione di capitali finalizzate alla ricerca archeologica hanno prodotto la messa in luce di reperti che subito dopo hanno dovuto essere sotterrati nuovamente pena il loro deperimento e la loro rovina (legge 9 marzo 1967, n. 121).

Hanno prodotto, dunque, risultati di studio, di ricerca ma non risultati di messa a frutto di godimento sociale-culturale, né tanto meno di godimento economico per la popolazione del luogo.

Ma altre carenze nella normale legislazione di tutela si evidenziano dai risultati in Aquileia e sono le carenze che attendono alle modalità di risarcimento per la popolazione, i cui terreni vengono vincolati, occupati, espropriati. Sono le stime o le modalità con cui in base alle stime dell'ufficio tecnico erariale si propone l'acquisto da parte dello Stato; sono i metodi che i rappresentanti dello Stato utilizzano al fine di ottenere dai cittadini la denuncia o la spontanea consegna dei reperti.

Questa serie di carenze, frutto di una concezione della cultura lontanissima da quella democratica di fruizione da parte della collettività, hanno fatto sì che la gente del paese per cinquanta anni abbia sentito non il beneficio bensì il peso della eredità che gli antichi aquileiesi avevano lasciato.

Ci sono stati momenti, nella recente storia di Aquileia, in cui l'amministrazione comunale stessa, i partiti, i gruppi culturali e le associazioni si sono spontaneamente schierati contro la legge di tutela dei beni archeologici ed in favore della popolazione.

Erano gli anni in cui famiglie di Aquileia venivano denunciate e perquisite a domicilio sulla base di denunce o richieste da parte della soprintendenza, tese a

recuperare qualche reperto rimasto per decenni in casa, nel cortile, nella stalla di quella famiglia. Il fatto è che invece della denuncia e della perquisizione avrebbe dovuto bastare la notifica di quel reperto in quella casa, dal momento che gran parte di questi resti non trovano collocazione neppure nei magazzini intasati dell'attuale museo archeologico e non sono assolutamente visibili dal pubblico.

Il fatto è che, aggiungiamo, avrebbero dovuto in tutti questi anni essere poste le basi di una schietta e trasparente fiducia tra cittadini e pubblica amministrazione, in modo da rendere naturale il gesto di chi comunica di aver rinvenuto un mosaico nel proprio cortile, o di chi conferisce alla direzione del museo un reperto di cui è ansioso di conoscere, non tanto il prezzo intrinseco quanto, piuttosto, il valore storico culturale, la datazione ecc.

Queste condizioni non sono state mai poste dai responsabili dell'amministrazione periferica dell'allora Ministero della pubblica istruzione ed oggi Ministero per i beni culturali e ambientali. Si è sempre lavorato, in Aquileia, in nome di una cultura riservata agli addetti e con la presunzione di doversi difendere dai « nuovi barbari » che poi sarebbero stati gli aquileiesi stessi.

Possiamo testimoniare di aver personalmente conosciuto invece dei cittadini di Aquileia non solo appassionati per quanto della loro storia tuttora affiora dalla terra in quel paese, ma addirittura cultori e conoscitori preparati di questi reperti.

Si è, infatti, costituita spontaneamente l'associazione del Gruppo archeologico aquileiese, che ha contribuito in questi ultimi anni anche allo studio di importanti resti antichi con contributi originali da parte dei soci.

A fronte di questo maturare di situazioni nuove che significano condizioni di intervento differenti da parte dello Stato, non c'è invece una legislazione che tenga conto delle realtà complesse e, quindi, non solo culturali, archeologiche, storiche, ma anche sociali, umane, lavorative, produttive del Paese.

Detto questo, bisogna anche precisare in maniera molto decisa il fatto che per una serie di motivi gli interventi che lo Stato ha realizzato attraverso i normali canali per la messa in luce e valorizzazione di vari aspetti dell'Aquileia antica, da almeno cinquanta anni non sono risultati organici.

Ciò significa che l'amministrazione periferica dello Stato, in Aquileia, ha speso ingenti capitali saltuariamente rincorrendo l'iniziativa singola privata nel settore dell'edilizia o pubblica nel settore delle strutture dei servizi (p. es. le fognature), senza aver mai subordinato i propri interventi ad una programmazione pluriennale che fosse finalizzata alla messa in luce, alla fruizione di un complesso organico storico monumentale. Le ultime ricerche effettuate con tali criteri risalgono all'epoca del compianto direttore del museo e soprintendente professore G.B. Brusin e concernono il complesso del porto fluviale romano, del foro romano, del sepolcreto (nella parte ovest di Aquileia), del mausoleo « Candia » ed altri ancora. E non è un caso che tutti questi interventi che hanno il carattere dell'organicità in quanto conclusi e messi a disposizione della collettività siano stati realizzati sulla spinta e con il contributo di privati.

Quello che lo Stato invece ha fatto mediante la normale, annuale erogazione finanziaria, o mediante l'eccezionale predisposizione di strumenti di legge di cui Aquileia, ma sarebbe meglio dire la soprintendenza, allora di Padova, ha goduto, non ha lasciato a disposizione dei visitatori, né tanto meno degli aquileiesi, risultati concreti aventi carattere di organicità. Dopo questa premessa, che ci sembra necessaria, va anche aggiunto che la regione Friuli-Venezia Giulia, resasi consapevole del carattere monco dell'intervento dello Stato effettuato attraverso la sua legislazione normale, è già intervenuta due volte, in passato, e recentemente per la terza volta, con interventi finanziari per l'amministrazione comunale che hanno ed hanno avuto il carattere

dell'affiancamento all'attività di ricerca svolta dallo Stato.

Si è già, quindi, riconosciuto più volte il limite che i programmi del Ministero trovano nel momento in cui si avvia una iniziativa di ricerca in Aquileia. Limite derivato dalla impostazione a compartimenti stagni che la normativa di legge prevede per questi interventi. Limiti altresì derivanti dalla mentalità con cui certi interventi di scavo e valorizzazione vengono condotti in porto. Orbene, se la regione Friuli-Venezia Giulia, prendendo atto dell'insufficienza dei normali canali attraverso cui opera lo Stato italiano in Aquileia, ha potuto, in alcuni casi, soprattutto nei settori urbanistico-edilizio, autonomamente concorrere, d'altro canto con ciò il consiglio regionale ha voluto riaffermare, come recentemente ha votato, il fatto che un intervento da parte dello Stato in Aquileia non solo è necessario, in quanto soprattutto concerne un bene collettivo, nazionale ed internazionale, ma deve essere anche organico. Per questo con la presente proposta di legge proponiamo:

1) che l'intervento venga programmato in un arco di tempo pluriennale abbastanza ampio e che al suo interno trovino puntuali riscontri la gradualità e le priorità da seguire;

2) che l'intervento dello Stato non possa limitarsi, come per il passato, all'incentivo per la ricerca archeologica. Debba invece comprendere nell'ambito del programma pluriennale i vari settori di operatività: quello archeologico-storico-artistico da un lato, quello urbanistico-sociale-produttivo dall'altro;

3) che un intervento per Aquileia da parte dello Stato non può essere strutturato con la ripartizione di contributi alla soprintendenza da un lato e all'Ente locale dall'altro.

È ormai certo che in Aquileia si può ottenere il coinvolgimento della popolazione anche su un programma pluriennale di interventi archeologici. Lo diciamo perché confortati dalla storia di

interesse, partecipazione, informazione e di contributo che gli aquileiesi hanno alle spalle.

Ma lo diciamo anche in questa maniera, ossia presentandolo come un esempio di appropriazione spontanea culturale da parte della gente, per il fatto che è meglio esprimere in questi termini una verità che resta in tutta la sua portata anche per altro verso, perché è anche impossibile che un piano di interventi pluriennali nel campo archeologico possa realizzarsi mantenendosi tale in Aquileia senza la partecipazione diretta dei cittadini stessi alla sua attuazione. Ciò significa, in termini molto semplici, che se gli artigiani, i contadini, gli abitanti di quella determinata zona non vengono coinvolti con l'espressione di pareri, con la proposta di soluzioni, con la disponibilità ad eventuali sacrifici e con la programmazione delle occasioni di risorse nuove che ne possono derivare; se tale coinvolgimento non viene programmato e previsto, l'intervento pluriennale è destinato a deviare in tanti rivoli sparsi e a perdere di organicità.

Ecco il vero significato nuovo della presente proposta di legge.

Sarebbe troppo semplice chiedere un consistente finanziamento per la ricerca attraverso i canali tradizionali delle soprintendenze e chiedere un consistente contributo al comune di Aquileia per le necessità sociali che ne potrebbero derivare.

È più difficile chiedere un unico sforzo finanziario da parte dello Stato subordinato tuttavia alla proposizione di programmi contestuali e concordati attraverso un meccanismo previsto di metodici pregiudiziali incontri e sintesi da parte dei rappresentanti del comune, dei quartieri e zone, delle categorie dei cittadini aquileiesi da un lato, da parte dei rappresentanti della cultura e dell'archeologia dall'altro.

È più difficile proporre una tale soluzione in quanto essa, vigendo la legge n. 1089 del 1939, non può che essere proposta in applicazione particolare di tale

legge, dal momento che tale proposta subordina l'esecutività dei programmi ad un accordo trovato mediante un organismo rappresentativo *ad hoc* istituito *in loco* ad Aquileia.

A questo punto ha poco interesse il nome che questo organismo potrà prendere. Può trattarsi di un istituto, di un centro, di un ente, di un comitato, l'importante è che la legge preveda l'utilizzazione dei finanziamenti da parte del comune, della soprintendenza o dei privati o di altri enti soltanto dopo l'elaborazione concordata ed approvata congiuntamente in una tale sede.

Si tratta di un nuovo modo di intervenire da parte dello Stato. È infatti l'espressione di una maniera di concepire la cultura ed i beni culturali ben lontana da quella neo-idealistica crociana che ha caratterizzato il passato di questo e di altri Ministeri.

In questo modo di concepire i beni culturali c'è implicito il postulato per cui non esiste bene culturale astratto e avulso da un contesto di vita, di umanità, di problemi sociali e di prospettive di utilizzo e fruizione per la collettività: se esistesse sarebbe riservato a pochi e non sarebbe più un bene pubblico.

L'assunto, dunque, è che la cultura sia la vita di oggi anche quando è cultura del passato. E l'assunto è ancora che può gestire la cultura il popolo italiano, il paese di Aquileia assieme agli esperti, ai tecnici; il che costituisce, quasi, un riappropriarsi di quanto per tanti anni è stato a quelle popolazioni sottratto per competenza.

Su questa linea noi riteniamo di trovare il consenso delle culture e delle tradizioni sia cattoliche che marxiste che liberali in questo Parlamento, in quanto la strada che ognuna di queste matrici è riuscita a tracciare in passato è oramai inevitabilmente confluita nel riconoscimento unanime che la cultura, come l'arte e la scienza del resto, è nient'altro che occasione di responsabilità dei cittadini e strumento di maggiore libertà creativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, con la compartecipazione coordinata del comune di Aquileia, della provincia di Udine, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dei cittadini direttamente coinvolti, predispone un programma novennale di scavi, di ricerche e di interventi sociali nel comune di Aquileia.

2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno lo scopo di attuare e sviluppare la ricerca archeologica di Aquileia, la nuova progettazione urbanistica, la conservazione *in situ* dei reperti o la liberalizzazione delle aree prive di rilevante interesse archeologico, la sistemazione degli edifici medioevali e moderni di interesse storico riconosciuto.

ART. 2.

1. Per l'elaborazione del programma novennale e per la sua suddivisione in piani triennali, nonché ai fini del coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, viene creato l'Istituto per la ricerca e la valorizzazione di Aquileia, con sede in Aquileia.

ART. 3.

1. L'Istituto per la ricerca e la valorizzazione di Aquileia opera in applicazione dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

2. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta dell'Istituto per la ricerca e la valorizzazione di Aquileia, i vincoli archeologici imposti

in base alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e ai decreti adottati fino al 31 dicembre 1984, saranno soppressi da tutte le aree che, in seguito all'attuazione del programma novennale di cui all'articolo 1, risulteranno prive di rilevante interesse archeologico.

ART. 4.

1. L'Istituto per la ricerca e la valorizzazione di Aquileia è composto dai seguenti membri:

a) il presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

b) il sindaco di Aquileia;

c) il presidente della provincia di Udine;

d) il soprintendente per i beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia;

e) il direttore del museo di Aquileia;

f) l'architetto della soprintendenza responsabile per il territorio di Aquileia;

g) tre consiglieri comunali del comune di Aquileia, di cui uno almeno in rappresentanza della minoranza;

h) tre cittadini di Aquileia rappresentanti dei vari quartieri designati direttamente in assemblee di quartiere convocate la prima volta dal sindaco, prima della definizione del programma triennale interessante il quartiere stesso.

2. I tre rappresentanti di quartiere si alterneranno con altre terne a seconda che l'oggetto dell'ordine del giorno interessi l'uno o l'altro dei quartieri del territorio di Aquileia.

3. Le successive assemblee sono indette dal presidente dell'Istituto per la ricerca e valorizzazione di Aquileia. L'Istituto ripartirà il territorio di Aquileia in

quartieri, per la rappresentanza dei quali sono riservati i tre seggi di cui alla lettera *h*) del comma 1.

ART. 5.

1. I componenti dell'Istituto durano in carica un triennio, sono nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro 30 giorni dal rinnovo dell'Istituto stesso.

2. Nella sua prima seduta l'Istituto per la ricerca e la valorizzazione di Aquileia elegge il presidente, un vice presidente ed il segretario, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

3. L'Istituto è convocato in seduta ordinaria tre volte all'anno ed in seduta straordinaria tutte le volte che si renda necessario, dal presidente o su richiesta di un terzo dei componenti l'Istituto.

ART. 6.

1. Entro un anno dalla data della sua costituzione l'Istituto per la ricerca e la valorizzazione di Aquileia provvede alla elaborazione del programma novennale e del primo piano triennale di attuazione. Entro il 31 dicembre del terzo e del sesto anno di attività, l'Istituto provvede all'elaborazione del successivo piano triennale.

2. Prima dello scadere di ciascun triennio, l'Istituto invia al Ministero per i beni culturali e ambientali, alla giunta regionale, alla provincia di Udine e al consiglio comunale di Aquileia:

a) la relazione sul programma triennale svolto;

b) i bilanci consuntivi e preventivi;

c) il piano di soppressione dei vincoli sulle aree prive di rilevante interesse archeologico di cui al comma 2 dell'articolo 3 nonché le conseguenti proposte di modifica e varianti del piano regolatore generale comunale.

3. L'Istituto per la ricerca e la valorizzazione di Aquileia svolge il suo compito avvalendosi anche dei mezzi tecnici e degli uffici dell'amministrazione regionale, del comune di Aquileia e degli uffici statali periferici in provincia di Udine.

ART. 7.

1. Il programma novennale prevede:

a) le ricerche e gli scavi archeologici nelle aree sottoposte a vincolo;

b) la sistemazione e valorizzazione, preferenzialmente *in loco*, dei reperti di consistente rilevanza archeologica;

c) il risanamento, la valorizzazione e la sistemazione di opere, reperti ed edifici costituenti l'attuale patrimonio storico ed ambientale dell'Aquileia moderna; la sistemazione dei musei statali e la valorizzazione, con pubblica fruizione, del patrimonio bibliotecario statale, l'acquisizione di immobili da destinare localmente a sede di musei, nella prospettiva della realizzazione della città-museo, atti anche allo svolgimento di attività scientifiche e culturali;

d) l'acquisizione al demanio dello Stato delle aree di rilevante interesse archeologico e degli immobili insistenti su di esse, salva la stipula di garanzie per l'eventuale concorso regionale ad integrazione sociale delle stime dell'ufficio tecnico erariale per le famiglie o le attività produttive;

e) la liberalizzazione delle aree vincolate di cui alla lettera a);

f) l'eventuale acquisizione al demanio comunale delle aree liberalizzate per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nel quadro di un nuovo assetto urbanistico della città.

2. I piani triennali in cui si articola il programma novennale prevedono la redazione del programma di scavi e ricerche, i modi di realizzazione di cui al comma 1 e l'indicazione dei tempi e del preven-

tivo di spesa di attuazione, in collaborazione con la soprintendenza archeologica del Friuli-Venezia Giulia.

3. Le relazioni triennali al Ministero per i beni culturali e ambientali, alla giunta regionale, al consiglio comunale di Aquileia, in calce alla relazione sullo stato d'esecuzione del piano, devono recare le firme del soprintendente per beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia e del sindaco di Aquileia.

4. Le relazioni devono altresì essere approvate dall'assemblea annuale dei cittadini, che il presidente dell'Istituto per la ricerca e valorizzazione di Aquileia, o un suo delegato, convoca entro ciascun anno solare.

ART. 8.

1. L'Istituto per la ricerca e valorizzazione di Aquileia viene dotato del personale tecnico e scientifico necessario all'elaborazione dei programmi generali e dei singoli progetti di cui alla presente legge, ed ha facoltà di avvalersi di prestazioni esterne.

2. Al funzionamento dell'Istituto, comprese le prestazioni esterne, può essere destinato, in termini di bilancio, fino al 20 per cento del finanziamento annuo del piano triennale.

ART. 9.

1. Per gli oneri complessivi derivanti dalla presente legge è stanziata la somma di 60 miliardi di lire, ripartite in ragione di 20 miliardi per triennio a partire dall'esercizio finanziario 1990.

2. I fondi di cui al comma 1 sono assegnati dal Ministero per i beni culturali e ambientali alla soprintendenza per i beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia, al comune di Aquileia ed alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in base ai piani triennali di attuazione del programma novennale elaborato ed approvato con la procedura della presente legge.

ART. 10.

1. Ogni altro intervento finanziario esterno ai programmi dell'Istituto per la ricerca e la valorizzazione di Aquileia è rapportato agli altri interventi previsti e coordinati con essi nell'ambito dell'Istituto.